

11.1) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, E DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

.....OMISSIS.....

ESPRIME

- parere favorevole alla modifica dell'art. 9 “*Modalità di svolgimento della procedura valutativa*”, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel tenore di seguito riportato:

Art. 9 – “*Modalità di svolgimento della procedura valutativa*”

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), il dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione.

1 bis. Nel caso in cui nel Dipartimento vi siano più soggetti in possesso della abilitazione nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa, ai fini della individuazione del candidato da sottoporre a valutazione ai sensi del precedente comma 1, il Dipartimento nomina una commissione istruttoria composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa stessa. La commissione istruttoria valuta i curricula acquisiti, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro elemento utile, e, effettuata la comparazione, propone al Dipartimento, con relazione motivata, il nominativo del candidato ritenuto più titolato da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo comma 2. A garanzia della possibilità per tutti i soggetti potenzialmente interessati di presentare la domanda, il dipartimento informa personalmente i soggetti in possesso della abilitazione nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa della possibilità di presentare i curricula, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro elemento utile per la valutazione.

2. La valutazione è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato che ha richiesto la copertura del posto ed è composta di tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l'abilitazione, anche esterni ai ruoli dell'Ateneo o attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE, di cui almeno un professore del settore di abilitazione del candidato.

3. I componenti della commissione sono individuati in conformità con l'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

4. All'attività della commissione si applicano gli articoli 6, commi da 4 a 7, 7 e 8 del presente regolamento, in quanto applicabili. Il termine di cui all'art. 7, comma 6, è ridotto a due mesi.

5. La commissione formula le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale, nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal regolamento dell'Università nell'ambito dei criteri fissati con il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.

6. Il candidato è sottoposto alla valutazione dell'idoneità didattica, salvo che ricopra la qualifica di professore associato.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE